



S.C. AFFARI GENERALI, LEGALI ED ASSICURAZIONI - 943 REG.DEC.

OGGETTO: Approvazione del regolamento che disciplina l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, dello schema del bando per la formazione dell'elenco di legali e dello schema di disciplinare d'incarico .

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

L'anno **duemiladiciannove**
il giorno venti del mese di dicembre

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2509 dd. 28 dicembre 2018

OGGETTO: Approvazione del regolamento che disciplina l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, dello schema del bando per la formazione dell'elenco di legali e dello schema di disciplinare d'incarico.

Premesso che l'Asuits, come l'ex AOOTS e l'ex AAS 1 in essa accorpate ai sensi e per gli effetti della L. R. 17/2014 a far data dal 1.5.2016, non ha previsto nella sua organizzazione attualmente vigente una struttura con funzioni di avvocature interna, dotata di legali iscritti all'albo speciale;

che l'Azienda di conseguenza affidava ed affida gli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni del libero Foro, secondo un principio fiduciario che tiene conto dei criteri di equa ripartizione, di consequenzialità e complementarietà;

atteso infatti che un consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui l'azienda ha sinora aderito, consentiva l'individuazione diretta e fiduciaria del professionista cui conferire il mandato difensivo in quanto trattasi di prestazioni di lavoro autonomo sussunte nel contratto di lavoro autonomo e di conseguenza estraneo e quindi escluso dalla disciplina degli affidamenti di appalti pubblici di servizi;

che tale orientamento era stato espresso nella decisione del Consiglio di Stato n. 2730 dd. 11.5.2012, dalla Corte dei Conti sezione regionale per il controllo della Basilicata nella decisione n. 19/2009/PAR e recepito dalla stessa ANAC nella determinazione n. 472011 (linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari)

che in particolare l'Azienda non aveva stipulato convenzioni di carattere generale che vincolavano ad affidare in modo continuativo i singoli incarichi di difesa ai professionisti convenzionati, ma affidava gli incarichi singolarmente per ogni singola vertenza, previa attenta valutazione della materia specialistica oggetto del contenzioso e della sua rilevanza in ambito aziendale, al fine di ottenere la garanzia della miglior difesa dei propri interessi;

che l'Azienda era ed è dotata di un elenco di legali del libero foro (derivante dalla somma dei due elenchi prima utilizzati dalle sopresse AOOTS ed AAS 1) a cui attinge per l'affidamento di tali incarichi che, seppure non costituito a seguito di un avviso pubblico, consente di avvalersi di numerosi

e validissimi professionisti specializzati nelle materie sulle quali vertono i contenziosi che riguardano l'Azienda;

che tra tali vertenze rientrano quelle relative ai sinistri di RCT colpa medica, la cui gestione è storicamente stata affidata alle singole aziende del SSR dall'Ente regionale che, con varie denominazioni ed attualmente ARCS, ha assunto - dal 2006 in attuazione della LR 20/2004- la gestione centralizzata dei servizi di assicurazione RCT, e la fase istruttoria di tali sinistri;

che ne rimangono esclusi i sinistri di RCT di colpa medica di competenza delle Compagnie Assicuratrici che operano sopra la soglia di franchigia e che designano, come da condizioni di polizza, legali e periti, il cui affidamento formale rimane di competenza delle singole aziende del SSR;

atteso che in data 18.4.2016 è stato emanato il D.Leg.vo 50 avente ad oggetto l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,20, L4/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture (cd. Codice dei contratti);

che l'art. 17, comma 1 lett. d) del codice prevede una serie di esclusioni dall'applicazione, tra le quali sono previsti i servizi legali ivi dettagliati ai nn. 1 e 2, che non rientrano negli affidamenti ricompresi nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, ma che devono essere affidati nel rispetto dei principi dell'art. 4 (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica);

che tra i servizi legali elencati rivestono rilevanza per l'azienda i seguenti:

- a) incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- b) consulenza ed assistenza legale preparatoria ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;

considerato che a seguito dell'entrata in vigore del codice e del conseguente superamento dell'orientamento giurisprudenziale precedentemente prevalente, l'ANAC ha rientro necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti;

considerato che, previa consultazione pubblica a base della quale è stato posto il documento provvisorio denominato “l’affidamento di servizi legali”, l’ANAC ha elaborato un testo definitivo sul quale si è espresso il Consiglio di Stato che, con il definitivo parere n. 2017 dd. 3.8.2018, ha superato il precedente orientamento e operato una distinzione tra i servizi legali che costituiscono appalto (con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli artt. 140 e segg. del codice), se affidati in modo continuativo o periodico, e gli incarichi affidati ad hoc per una singola vertenza che costituiscono contratto d’opera professionale e sono sottoposti al regime delle esclusioni previste dal citato art. 17;

che, con deliberazione n. 907 dd. 24.10.2018, sono state pubblicate dall’ANAC le linee guida n. 12 sull’affidamento dei servizi legali;

che tali linee guida prevedono per l’affidamento di tali incarichi, nel rispetto della disciplina dettata dal codice, la formazione di un elenco, previa idonea pubblicità dell’avvio della procedura, al quale attingere;

ritenuto quindi necessario adeguarsi alle citate linee guida e dare avvio alla procedura per la formazione di un elenco di professionisti, al quale attingere per l’affidamento degli incarichi legali;

considerato che l’approvazione di un regolamento che disciplini le modalità della formazione e gestione dell’elenco di professionisti, nonché il rapporto contrattuale tra le parti, riconducibile al contratto d’opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e segg. del codice civile, risulta l’azione preliminare e propedeutica all’avvio della procedura di formazione dell’elenco;

che di conseguenza è stato predisposto il regolamento che tiene conto delle esperienze di altre Aziende sanitarie e dell’ANAC stessa;

considerato comunque come prevalente il carattere fiduciario dell’incarico e che pertanto il criterio dell’economicità non può essere considerato come criterio preferenziale nella scelta del legale, pur dovendo lo stesso essere tenuto in debita considerazione;

che parimenti viene prevista nel regolamento l’applicazione del principio di rotazione, seppure non enunciato espressamente dal codice dei contratti, temperato però dalla necessità di tener conto delle specifiche competenze tecniche dei singoli professionisti per lo svolgimento dello specifico

incarico, al fine di evitare automatismi nella scelta che potrebbero comportare danni anche notevoli in termini economici e gestionali a seguito della soccombenza in giudizio;

ritenuto opportuno inoltre approvare, unitamente al regolamento, anche lo schema del bando per la formazione dell'elenco e lo schema di disciplinare d'incarico, da far sottoscrivere al professionista incaricato e la cui sottoscrizione rientra tra le competenze delegate al Direttore di SC, ai sensi del decreto n. 683 dd. 30.8.2019;

considerato che il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione all'albo aziendale per la disciplina immediatamente applicabile, mentre entrerà integralmente in vigore a conclusione della procedura di formazione dell'elenco;

che gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono confermati alle condizioni in essere;

dato atto che il regolamento costituisce una prima versione da confermare per la ASUGI di prossima costituzione, previa intesa tra gli uffici delle due odierne aziende;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, LEGALI ED ASSICURAZIONI, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del vice Commissario Straordinario per l'Area sanitaria, del vice Commissario Straordinario per l'Area amministrativa e del vice Commissario Straordinario per l'Area sociosanitaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECRETA

per quanto esposto in narrativa:

- 1) di approvare, in ottemperanza alle linee guida dell'ANAC approvate con la deliberazione n.907 dd. 24.10.2018, il regolamento che disciplina l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni;
- 2) di approvare lo schema del bando per la formazione dell'elenco dei legali, comprensivo dello schema di domanda;
- 3) di approvare lo schema tipo di disciplinare d'incarico;
- 4) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione all'albo aziendale per la disciplina immediatamente applicabile, mentre entrerà integralmente in vigore a conclusione della procedura di formazione dell'elenco;
- 5) di confermare alle condizioni in essere gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Nessuna spesa consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Antonio Poggiana

Parere favorevole del
vice Commissario Straordinario
per l'Area sanitaria
dott.ssa Adele Maggiore

Parere favorevole del
vice Commissario Straordinario
per l'Area amministrativa
dott. Franco Sinigoj

Parere favorevole del
vice Commissario Straordinario
per l'Area dei Servizi sociosanitari
dott.ssa Mara Pellizzari

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 20/12/2019 15:12:12

IMPRONTA: AE02D5536D96BE4CD59638F6A557B1FC982DA8FF19245CB14FAF93001F440681
982DA8FF19245CB14FAF93001F440681C26C2FD85FF82FE45ECAFA4C6066EA5EB
C26C2FD85FF82FE45ECAFA4C6066EA5EB0BF634965354CA1751874F8DF13B5351
0BF634965354CA1751874F8DF13B53518C593A19238592899A2789EE33CF6750

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 20/12/2019 16:00:15

IMPRONTA: 9F2CE9640B8233D1B013122ABE9CCA77496FD6C29C66B5E32C824C98442828CA
496FD6C29C66B5E32C824C98442828CADE8374DE346E55015744010DEA5FCF11
DE8374DE346E55015744010DEA5FCF1141ABF681A582A64BB893A52A0701E024
41ABF681A582A64BB893A52A0701E02424AC78C660D7837530CC3E759D870ADB

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2019 09:37:39

IMPRONTA: 97677B2684C0A7BC210C9F1718EB5672EF2D94DA40E084B3F65E1CF6E00C69F8
EF2D94DA40E084B3F65E1CF6E00C69F81704FFCB1FBE611CA90A891DC8BE0B1E
1704FFCB1FBE611CA90A891DC8BE0B1EA39E0508B59482A16019E9A30C0A71C2
A39E0508B59482A16019E9A30C0A71C28C98E6375DA74A176922C4620DA7AC45

NOME: MARA PELLIZZARI

CODICE FISCALE: PLLMRA61H53G284H

DATA FIRMA: 23/12/2019 15:33:04

IMPRONTA: 5D8D7BBF5F98C23E38BD85EA780EC83A0EB42C00B486CA6A0C9B9FA33C2DBAEA
0EB42C00B486CA6A0C9B9FA33C2DBAEABCAE86859B6C2B92CF0533D48B513414
BCAE86859B6C2B92CF0533D48B513414C95FF762FA6AF845F455751998BF9E2B
C95FF762FA6AF845F455751998BF9E2BC66DE220C5C80059B854D7B61E9F8182